NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI NOTAI

Art. 35

Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione. 2. Il magistrato che presiede la Commissione puo' essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina. 3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione.».

Versione in vigore dal 26 agosto 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-249-2006/art-35-sostituzione-dell-articolo-150-della-legge-16-febbraio-1913-n-89

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it